

COPIA



Direzione Programmazione Strategica,
Politiche Territoriali ed Edilizia

direzioneB08@regione.piemonte.it

Data **22 FEB. 2012**

Protocollo **5885/DB0818**

anticipata via fax
al n. 0122-897113

Al Responsabile dell'Area
Edilizia Privata ed Urbanistica
del Comune di
10054 CESANA TORINESE (TO)

Oggetto: Comune di CESANA TORINESE (TO).

Riscontro a nota comunale prot. n. 660 del 04 febbraio 2012:

"Legge regionale 14 luglio 2009 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni - richiesta di chiarimenti".

Con la nota comunale sopra indicata, si chiede di precisare se la limitazione prevista: "... nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico...", di cui al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 20/2009, si riferisce solo alla tipologia dell'intervento ammesso (di ampliamento), escludendo quello di demolizione e ricostruzione, ovvero anche alla destinazione d'uso (sarebbero ammessi interventi di ampliamento solo sul residenziale), o meglio, nelle zone vincolate si possono ampliare gli alberghi del 20% fino ad un massimo di 1500 metri quadrati?

La questione è già stata posta all'attenzione degli uffici ed, in proposito, è utile chiarire quanto segue:

- il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale in esame prevede che per gli interventi previsti in tale articolo si applichino le limitazioni di cui all'articolo 5; ora, poiché sia l'art. 7 sia l'art. 5 fanno, chiaramente, riferimento agli "interventi" consentiti, si ritiene che il riferimento alle *limitazioni di cui all'articolo 5*, contenuto all'articolo 7, comma 6, per gli edifici a destinazione turistico-ricettiva, sia da intendersi nel senso che nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136 e 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, siano consentiti gli ampliamenti in deroga per tale tipologia di destinazione d'uso nella misura del 20% della SUL esistente fino ad un incremento massimo di 1.500 metri quadrati, previo ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica; per altro, nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 42/2004, sono ammessi sia gli interventi di ampliamento sia di demolizione e ricostruzione di edifici a destinazione turistico-ricettiva, previo l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica
- Per completezza, si segnala che, ai sensi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 7, l'intervento di soppalcatura negli edifici a destinazione turistico-ricettiva è comunque consentito, sia nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 sia in quelle ai sensi dell'articolo 134, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 42/2004.

Distinti Saluti.

Il Direttore
Ing. Livio Dezzani

Referente:
dott. Antonio Trifirò